



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA



Via A. Volta, 3 - 10122 Torino

piemontevda.lnd.it - piemontevaosta@lnd.it - figc.lnd.crpemontevaosta@certificazioneposta.it

Segreteria	tel. 011.5654670	fax 011.543031
Attività agonistica	tel. 011.5654671	fax 011.5654650
Amministrazione	tel. 011.5654672	fax 011.5654674
Tesseramenti	tel. 011.5654673	fax 011.5654674

Apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì ore 10-13 e 16-18 - martedì e mercoledì ore 10-13 - sabato ore 9.30-12

NUMERO COMUNICATO 72

DATA COMUNICATO 08/05/2018

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

## **1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

### **1.1. Segreteria L.N.D.**

#### **1.1.1. RECUPERO GARA**

In ottemperanza alla delibera del Giudice Sportivo riportata nello specifico paragrafo, si rende noto - in allegato - il calendario gare relativo alla gara di recupero del Campionato di Prima categoria - Girone G.

## **2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO**

### **2.1. Segreteria S.G.S.**

#### **2.1.1. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI – GIRONE B – GARA DI QUALIFICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si è disposto di far disputare alle ore 18.30 di Mercoledì 9 Maggio 2018, presso il campo sportivo di Via Moncrivello – Cigliano l'incontro di qualificazione tra le Società LA BIELLESE e PRO SETTIMO E EUREKA classificatesi entrambe al 1^ posto del girone B del Campionato Regionale Giovanissimi.

La compagine che si aggiudicherà detto incontro occuperà la 1^ posizione in classifica ed accederà alle finali regionali, mentre la perdente occuperà la 2^ posizione in classifica.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti - in caso di ulteriore parità - dalla esecuzione dei calci di rigore.

## **3. GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Caltagirone Rudy, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Avv. Vitiello Nicola, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

#### **GARE DEL 2/5/2018**

##### **Gara MONREGALE - AZZURRA**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il reclamo presentato dalla società ASD AZZURRA, relativo alla gara disputata in data 2/05/2018 contro la società MONREGALE CALCIO SCSD, ritualmente presentato al Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica certificata in data 4/05/2018 alle ore 9:02, ed altresì regolarmente comunicato alla squadra avversaria in pari data a mezzo posta raccomandata, con il quale la reclamante si duole di un errore tecnico commesso dall'arbitro nel corso dei minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo, errore che avrebbe influito sul regolare svolgimento della gara, con conseguente richiesta di ripetizione della stessa,
- analizzato il predetto atto, con il quale la ASD AZZURRA riferisce che nel corso dei minuti di recupero concessi al termine del secondo tempo di gioco il direttore di gara, dopo aver ammonito il portiere avversario per condotta antisportiva consistente nell'aver ritardato il rinvio del pallone trattenendolo con le mani oltre il tempo concesso da Regolamento, faceva riprendere il gioco con propria rimessa invece che assegnando alla reclamante punizione indiretta,
- esaminati gli atti di gara, dai quali risulta l'ammonizione del n. 1 della MONREGALE CALCIO SCSD Sig. Mirko Gonella al minuto 51 del secondo tempo di gioco, e sentito altresì l'arbitro Sig. Federico Leuci, il quale ha confermato la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente,
- visto l'articolo 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che prevede al numero 3) la punizione indiretta in favore della squadra avversaria nell'ipotesi dell'infrazione commessa dal portiere come lamentata dalla ASD AZZURRA, ritenuto dunque sussistente il lamentato errore tecnico nell'applicazione della norma

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla ASD AZZURRA, in quanto fondato;
- di disporre la ripetizione della gara del Campionato di Prima Categoria, Girone G, MONREGALE CALCIO SCSD – AZZURRA ASD;
- di non addebitare la tassa di reclamo alla società ASD AZZURRA, visto l'accoglimento del gravame;
- quanto sopra a scioglimento della riserva assunta nel CU n. 69 del 3.05.2018.

Il Giudice Sportivo  
(Reggio Antonella)

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22 Maggio 2018**

**Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 8 Maggio 2018**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Christian Mossino)